

TESTO VIGENTE	NUOVA FORMULAZIONE	OSSERVAZIONI
100. Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione. La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.	----- invariato ----- La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e delle regioni, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato e di quello regionale. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.	← SI PREVEDE ESPRESSAMENTE LA COMPETENZA DELLA CORTE DEI CONTI AD ESERCITARE LE PROPRIE FUNZIONI DI CONTROLLO ANCHE NEI CONFRONTI DEGLI ATTI DELLE REGIONI E DEL BILANCIO REGIONALE
La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.	----- invariato -----	

116. Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.	116. Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale; in materia finanziaria l'autonomia si svolge nel rispetto dell'equilibrio dei bilanci e concorrendo con lo Stato e con gli altri enti territoriali ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. ----- ----- invariato ----- ----- invariato -----	← SI INTRODUCE UNA FORMULA (MUTUATA DAL NUOVO TESTO DELL'ART. 119 COST., IN VIGORE DAL 2014, INTRODOTTO DALLA LEGGE COST. 20 APRILE 2012, N. 1, SUL PAREGGIO DI BILANCIO) CHE ESPLICITA LA PARTECIPAZIONE DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE AL PRINCIPIO DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO E AL PATTO DI STABILITÀ
--	--	---

117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali . Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;	117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Il legislatore statale adotta gli atti necessari ad assicurare la garanzia dei diritti costituzionali e la tutela dell'unità giuridica od economica della Repubblica. Oppure Le leggi dello Stato assicurano la garanzia dei diritti costituzionali e la tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali della Repubblica; rapporti della Repubblica con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della	← SI INTRODUCE UNA FORMULA DI PREMINENZA/SALVAGUARDIA, CHE AFFIDA ALLO STATO, A PRESCINDERE DALLA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE CON LE REGIONI, IL COMPITO DI GARANTE DEI DIRITTI COSTITUZIONALI E DELL'UNITÀ DELLA REPUBBLICA ← SI ATTRIBUISCE ALLA LEGISLAZIONE ESCLUSIVA DELLO STATO L'INTERA MATERIA DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI E COMUNITARI, ANCHE PER LA PARTE RELATIVA ALLE REGIONI (SOPPRIMENDO LA CORRISPONDENTE, ATTUALE MATERIA DI LEGISLAZIONE CONCORRENTE) ← MATERIE ATTRIBUITE ATTUALMENTE ALLA LEGISLAZIONE CONCORRENTE (LA
---	--	--

	finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;	LEGGE COST. 20 APRILE 2012, N. 1, HA PERALTRO GIÀ PREVISTO LO “SPOSTAMENTO” DELLA ARMONIZZAZ. DEI BILANCI PUBBLICI)
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;	f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;	
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;	g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, norme generali sul procedimento amministrativo, livelli minimi generali di semplificazione amministrativa, disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;	← MATERIE ATTUALMENTE NON PREVISTE DALL’ART. 117. LA CORTE COST. LE HA SOSTANZIALMENTE ATTRIBUITE ALLO STATO MA E’ OPPORTUNO EVITARE INUTILI CONTENZIOSI
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;	h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;	
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;	i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;	
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;	l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;	
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;	m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;	
n) norme generali sull'istruzione;	n) norme generali sull'istruzione;	
o) previdenza sociale;	o) previdenza sociale;	
p) legislazione elettorale, organi di governo e	p) legislazione elettorale, organi di governo,	

funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;	disciplina generale e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;	← MATERIA ATTUALMENTE NON PREVISTA DALL'ART. 117. NE E' OPPORTUNA LA SPECIFICAZIONE ANCHE IN RELAZIONE AL TEMA DEL DIMENSIONAMENTO DEGLI ENTI TERRITORIALI
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;	q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale,;	
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;	r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;	
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.	s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;	
	t) porti marittimi e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale, grandi reti di trasporto e di navigazione;	←
	u) ordinamento della comunicazione;	←
	v) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.	←
		SONO TUTTE MATERIE ATTRIBUITE ATTUALMENTE ALLA LEGISLAZIONE CONCORRENTE, MA DI CUI APPARE PIÙ CONGRUO, ANCHE PER L'INCIDENZA DI NORMATIVE EUROPEE, L'AFFIDAMENTO ESCLUSIVO ALLO STATO
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero;	Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni ; commercio con l'estero;	

tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato .	turismo; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti lacuali e fluviali, porti marittimi e aeroporti civili di interesse regionale porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente le Regioni esercitano la potestà legislativa nel rispetto della legislazione dello Stato, che, nelle medesime materie, disciplina i profili funzionali all'unità giuridica ed economica della Repubblica stabilendo, se necessario, un termine non inferiore a centoventi giorni per l'adeguamento della legislazione regionale.	← MATERIA ATTUALMENTE NON PREVISTA DALL'ART. 117. NE E' OPPORTUNA LA SPECIFICAZIONE COME MATERIA DI LEGISLAZIONE CONCORRENTE, IN LINEA CON LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COST. ← MATERIA RIDEFINITA RISPETTO ALL'ATTUALE PREVISIONE DELL'ART. 117 ← SI RIDEFINISCE INTEGRALMENTE IL RAPPORTO FRA LEGISLAZIONE STATALE E REGIONALE NELLE MATERIE DI COMPETENZA CONCORRENTE, SUPERANDO IL CONCETTO DI "PRINCIPI FONDAMENTALI", INDIVIDUANDO IL RUOLO DELLA LEGISLAZIONE DELLO STATO IN UNA PROSPETTIVA FUNZIONALE/TELEOLOGICA E PREVEDENDO LA POSSIBILITÀ PER LA LEGGE DELLO STATO DI FISSARE UN TERMINE DI ADEGUAMENTO DA PARTE DELLE REGIONI (TERMINE AL QUALE SI COLLEGA LA NOVELLA ALL'ART. 127 COST.)
---	---	---

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato . Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.	Nelle materie non attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato o alla legislazione concorrente le regioni esercitano la potestà legislativa nel rispetto della legislazione dello Stato relativa ai profili eventualmente attinenti le materie del secondo comma. Lo Stato può disciplinare con legge, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, l'esercizio unitario di funzioni amministrative a livello statale anche in materie diverse da quelle indicate nel secondo comma. ----- invariato ----- La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni per l'attuazione delle proprie leggi nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. ----- invariato -----	← SI DISCIPLINANO ESPRESSAMENTE I LIMITI DELLA C.D. COMPETENZA LEGISLATIVA “RESIDUALE” DELLE REGIONI, IN CONFORMITÀ ALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COST. ← SI DISCIPLINA ESPRESSAMENTE LA C.D. “ATTRAZIONE IN SUSSIDIARIETÀ” DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA, GIÀ CONFORMATA DALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COST. ← IN CORRELAZIONE CON LA NUOVA CONFIGURAZIONE DELLA LEGISLAZIONE CONCORRENTE, L’ATTRIBUZIONE DELLA POTESTÀ REGOLAMENTARE VIENE FORMULATA IN MANIERA DIVERSA DA QUELLA ATTUALE, SENZA RIPARTIZIONE PER AMBITO DI POTESTÀ LEGISLATIVA MA IN RELAZIONE ALL’ESIGENZA DI DISCIPLINARE L’ATTUAZIONE DELLE LEGGI DELLO STATO E DELLE REGIONI
---	--	--

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni . Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.	----- invariato ----- ----- invariato ----- Con legge dello Stato è istituita e disciplinata una conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano relativi all'esercizio delle funzioni legislative, esclusa quella di cui all'articolo 138, regolamentari ed amministrative. Sulle disposizioni normative e sugli atti non normativi, dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, su cui in sede di conferenza permanente viene raggiunta un'intesa o è espresso [all'unanimità] parere favorevole non possono essere promosse questioni di legittimità costituzionale ai sensi dell'articolo 127 né sollevati conflitti di attribuzione tra lo Stato e le Regioni o fra le Regioni.	← SI ATTRIBUISCE RANGO COSTITUZIONALE ALLA CONFERENZA STATO-REGIONI, AI FINI DELLO SVOLGIMENTO COORDINATO DELL'ATTIVITÀ LEGISLATIVA, REGOLAMENTARE E AMMINISTRATIVA DELLO STATO, MA ANCHE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME. SI DISPONE INOLTRE, IN FUNZIONE DI DEFLAZIONE DEL CONTENZIOSO, CHE NON POSSA ESSERE ADITA LA CORTE COST. (DALLO STATO E/O DALLE REGIONI E/O DALLE PROVINCE AUTONOME) OVE IN CONFERENZA SI OTTenga UN'INTESA O UN PARERE FAVOREVOLE (SU UN ATTO AVENTE O MENO CARATTERE LEGISLATIVO).
---	---	--

***** 117. Testo applicabile a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014, ex art. 3 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1	***** Abrogato	← LA LEGGE COST. 20 APRILE 2012, N. 1, SUL PAREGGIO DI BILANCIO, HA LIEVEMENTE MODIFICATO L'ART. 117, CON DECORRENZA DALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014. LE MODIFICHE QUI PROPOSTE ASSORBONO QUELLE DELLA PREDETTA LEGGE COST, RENDENDOLE SUBITO OPERANTI
127. Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.	127. Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione o dall'inutile decorso del termine fissato ai sensi dell'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 117. ----- invariato -----	← IN RELAZIONE ALLA MUTATA CONFIGURAZIONE DEI RAPPORTI FRA LEGGE STATALE E LEGGE REGIONALE NELLE MATERIE DI LEGISLAZIONE CONCORRENTE E ALL'EVENTUALE NECESSITÀ PER LA LEGISLAZIONE STATALE DI FISSARE UN TERMINE PER L'ADEGUAMENTO DA PARTE DELLE REGIONI, IL POTERE DI IMPUGNATIVA DEL GOVERNO VIENE INTEGRATO CON RIFERIMENTO ALL'IPOTESI DI MANCATO ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE ENTRO IL TERMINE STABILITO DALLA LEGISLAZIONE STATALE EX ART. 117, ULTIMO COMMA
28. Le leggi dell'Assemblea regionale sono inviate entro tre giorni dall'approvazione al Commissario dello Stato, che entro i successivi cinque giorni può impugnarle davanti l'Alta Corte. 29. L'Alta Corte decide sulle impugnazioni entro	Nel regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante: «Approvazione dello statuto della Regione siciliana», convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, gli articoli 28 e 29 sono abrogati.	← SI UNIFORMA LA PROCEDURA DI IMPUGNAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI SICILIANE A QUELLA OPERANTE PER LE LEGGI DI TUTTE LE ALTRE REGIONI, ANCHE A STATUTO SPECIALE, COME GIÀ AUSPICATO DALLA STESSA CORTE

venti giorni dalla ricevuta delle medesime. Decorsi otto giorni, senza che al Presidente della Regione sia pervenuta copia dell'impugnazione, ovvero scorsi trenta giorni dalla impugnazione, senza che al Presidente della Regione sia pervenuta da parte dell'Alta Corte sentenza di annullamento le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione. Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana, il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale della legge regionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione.	Nell'articolo 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, al comma 2, sono soppresse le parole: «Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana,». Per l'impugnazione da parte dello Stato o di un'altra Regione delle leggi della Regione Siciliana approvate dall'Assemblea regionale in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale si applica la disciplina posta dall'articolo 127 della Costituzione. Restano procedibili innanzi alla Corte costituzionale le impugnazioni proposte dal Commissario dello Stato per la regione Siciliana nei confronti dei disegni di legge approvati dall'Assemblea regionale sino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.	COSTITUZIONALE. LA PROCEDURA ATTUALMENTE VIGENTE ERA ORIGINARIAMENTE LEGATA ALLA COMPETENZA DELL'ALTA CORTE SICILIANA ED AFFIDA IL POTERE DI IMPUGNAZIONE AD UN ORGANO NON POLITICO (IL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA) ENTRO UN TERMINE MOLTO RISTRETTO (CINQUE GIORNI)
---	--	---

--	--	--